



COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE n. 13 del 4/4 2012

Oggetto: Definizione della controversia: L. c/ H3G S.p.a.

L'anno 2012 addì 4 del mese di aprile, nella propria sede di Via Paolo Lembo, 40F – Bari, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni nelle persone dei sigg.

		Pr.	Ass.
Felice Blasi	Presidente	X	
Antonella D'Aloiso	Vice presidente	X	
Elena Pinto	Vice presidente	X	
Stefano Cristante	componente	X	
Adelmo Gaetani	componente	X	

Assiste alla seduta il direttore del Co.Re.Com., Dott. Domenico Giotta.

IL COMITATO

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 ed in particolare, l'art 1, comma 13, che definisce i Comitati Regionali per le Comunicazioni quali organi funzionali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per le esigenze di decentramento sul territorio;

Vista la legge della Regione Puglia 28 febbraio 2000, n. 3 recante "L'istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)";

Visto l'art 50, commi 1 e 2 lettera c) dello Statuto della regione Puglia;

Visto l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome che individua i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, e prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra la stessa Autorità e gli Organismi competenti come individuati dalle leggi regionali;

Vista la convenzione sottoscritta in data 21 novembre 2006 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Co.Re.Com. Puglia;

Vista la Delibera n. 666/06/CONS con cui l'Autorità, sciogliendo la riserva sulla fase sperimentale delle deleghe ed esaurendo la stessa fase sperimentale, ha sancito il passaggio al regime ordinario nell'esercizio delle funzioni delegate;

Rilevato che con atto n. 01 del 12 gennaio 2009 avente ad oggetto: "Accordo Quadro del 4 dicembre 2008 tra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome" il Co.Re.Com. Puglia ha deliberato la propria adesione all'attribuzione di ulteriori funzioni delegate" ed ha avviato il processo per la sottoscrizione della convenzione;

Vista la convenzione sottoscritta in data 10 luglio 2009 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del



REGIONE PUGLIA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI



Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni

Co.Re.Com. Puglia con cui, tra l'altro, si disciplinano i rapporti tra i soggetti firmatari, si individuano le ulteriori materie oggetto della delega;

Visto il regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/CONS (Testo coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 95/08/CONS, dalla Delibera 502/08/CONS e dalla Delibera 479/09/CONS).

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 34 del 12 ottobre 2009 avente ad oggetto: "Comitato Regionale per le Comunicazioni della Puglia (CORECOM). Attribuzione incarichi direzione uffici;

Vista la documentazione in atti e la proposta del funzionario responsabile dell'istruttoria, avv. Annalisa Di Carlo;

Premesso che:

- con istanza GU14 (prot. 20100006984) il Sig. [redacted] chiedeva l'intervento all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società H3G S.p.a. relativa all'utenza telefonica allo stesso intestata contraddistinta dal numero [redacted] ed in particolare con riferimento al contratto recante codice cliente n. 7597306
- con nota (prot. 20100016163) questo Ufficio comunicava, ai sensi dell'art. 15 della Delibera Agcom 173/07/Cons, l'avvio del procedimento e l'udienza per la discussione della controversia concedendo termine per il deposito di memorie, documenti e repliche;
- con nota a mezzo mail del giorno 08.11.2010 la società H3G inoltrava le propria memoria difensiva;
- all'udienza del 16.11.2010 le parti precisavano i fatti controversi e le richieste, e veniva concesse alle stesse termini per integrare la documentazione come da relativo verbale (prot. n.201000017713);
- che in data 30.11.2010 l'istante depositava ulteriori documenti ad integrazione del proprio formulario GU14 (prot. n. 20100018668)
- che le parti si incontravano nuovamente all'udienza del 28.04.2011 al fine di poter definire bonariamente la controversia in essere ma nessuno accordo risultava possibile (prot. n. 20110007014);
- esaurita la fase istruttoria la controversia veniva definita.

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Il sig. [redacted] intestatario dell'utenza telefonica [redacted] e titolare di un contratto con il gestore H3G S.p.a. (di seguito H3G per brevità) recante codice cliente n. 7597306 nella propria istanza introduttiva e nel corso dell'istruttoria ha rappresentato quanto segue:

- a) Il giorno 04/08/2008 riceveva via fax un volantino recante il logo della società H3G "pubblicizzante un'offerta commerciale piano naviga e risparmia B.Easy promossa dalla compagnia telefonica che prevedeva a soli 19 Euro al mese (senza alcun costo di attivazione):



REGIONE PUGLIA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI



Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni

- un telefono cellulare Nokia N82,
 - 1200 minuti di conversazione verso tutti gli operatori;
 - Un PC LG A1 con 5 GB a settimana di navigazione Internet";
- b) Valutata la convenienza dell'offerta, nella stessa giornata, l'istante inviava un fax al numero 02/94195012 per chiedere delucidazioni in merito e rassicurato da una operatrice, tale signora (codice PN13) sulla bontà della promozione e sulle circostanze per le quali alla scadenza del contratto sia il telefono che il PC rimanevano nella propria disponibilità, che il contratto si sarebbe potuto rinnovare alle stesse condizioni, e che con la portabilità del numero da altro operatore in H3g si poteva usufruire della della promo no tax, aderiva alla offerta rispedendo tutta la documentazione firmata;
- c) in data 02.10.2008 veniva recapitata la prima fattura H3g n. 882311065 di Euro 398,69 che l'istante provvedeva a pagare ma che prontamente contestava (con nota mail del 02.10.2008) rilevata la difformità tra i costi contenuti nel conto telefonico e la promozione sottoscritta;
- d) in data 10.10.2008 H3G inviava una mail di risposta con la quale informava l'utente di aver preso in carico la segnalazione ma alla quale non dava in seguito riscontro alcuno;
- e) la società H3G nel novembre 2008 sospendeva il servizio per le utenze telefoniche oggetto del contratto ma nonostante ciò continuava a fatturare somme fino al mese di ottobre 2009.
- f) Il Sig. [] con formulario UG (prot. n.20090022747) proponeva istanza di conciliazione dinanzi a codesta Autorità ma l'udienza di conciliazione si concludeva con un verbale di mancato accordo.

Sulla scorta di tali premesse il Sig. [] mediante l'intervento di questa Autorità, chiedeva di definire la controversia disponendo "l'annullamento del contratto", " la restituzione di Euro 398,69" "un equo indennizzo per il disservizio e per la violazione della privacy"


Con le proprie memorie difensive la società H3G, nel merito, eccepiva quanto segue.

In data 06.08.2008 il sig. [] sottoscriveva un contratto avente ad oggetto l'attivazione di 5 utenze postpagate per la fornitura del servizio di telefonia mobile: 1 abbonamento denominato B.Easy rispondente alla numerazione [] attivato in abbinamento al terminale modello Nokia N82, 3 abbonamenti denominati B.Zero attivati in abbinamento ad altrettanti terminali, modello LG U250 ed 1 abbonamento denominato "inTREnet.data3 per l'erogazione del servizio di traffico dati attivato in abbinamento al PC LG A1.

La società asseriva che il contratto era stato applicato correttamente e pertanto gli addebiti effettuati sui conti telefonici risultano essere legittimi e pertanto dovuti.

Con riferimento alla disattivazione delle utenze telefoniche la società deduceva di aver operato la risoluzione contrattuale a seguito del reiterato stato di insolvenza dell'istante e di aver comunicato all'utente che perdurando la morosità determinata dal mancato pagamento dei corrispettivi dovuti per i servizi erogati, le numerazioni allo stesso intestate sarebbero incorse nella sospensione (ex art. 15.9 e 18.7 delle CGC) e nella successiva disattivazione (ex art. 20.2 delle CGC).

Inoltre la società H3G sottolineava nella propria memoria che l'utente, seppur risolto il contratto, non aveva provveduto alla restituzione degli apparati in suo possesso.



REGIONE PUGLIA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI



Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni

Al fine di una bonaria composizione della controversia, a fronte dell'intero insoluto pendente in capo all'istante pari alla somma complessiva di Euro 3551,22 si rendeva disponibile a stornare la somma di Euro 2850,60 (relativa alla fattura n. 982599820) previa restituzione dei 5 terminali concessi in comodato d'uso e pagamento della somma residua di Euro 700,62.

Eventuali cartelle esattoriali conseguenti il mancato versamento delle Tasse di Concessione Governativa all'Agenzia delle Entrate saranno a carico dell'utente.

a) Valutazioni in ordine al caso in esame

Preliminarmente si rileva anzitutto che, ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali rimborsi o indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

Pertanto la richiesta dell'utente di liquidazione dell'indennizzo per "la violazione della privacy" non può trovare accoglimento.

Dall'istruttoria condotta in ordine alla controversia in esame, emerge che le contestazioni dell'istante si incentrano sia sulla carenza di chiarezza e di certezza delle informazioni relative ai servizi prescelti in sede di sottoscrizione della proposta di abbonamento che sulla difformità tra le condizioni prospettate dal rappresentante dell'operatore al momento della conclusione del contratto e quelle in concreto applicate all'utente in fattura.

Sul piano normativo, l'art. 2 comma 2, lettera C) del D.Lgs n. 206/2005, recante il Codice del Consumo annovera espressamente tra i diritti fondamentali del consumatore quello "ad un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità" nei rapporti di consumo; ed ancora l'art. 1, comma 2, L. 40/2007, nel tentativo di "favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio", con particolare riguardo alla posizione degli utenti dei servizi telefonici, televisivi e di servizi internet stabilisce che la proposta commerciale del fornitore di servizi di comunicazione elettronica "deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta".

La delibera n. 179/03/CSP in materia di qualità e carte dei servizi di Telecomunicazioni ha prescritto, tra le altre cose, il contenuto minimo delle informazioni che gli operatori devono fornire nella prestazione di servizi di telecomunicazione, a norma dell'art. 71 del D.Lgs. 259/2003, nella necessità di garantire all'utente il confronto delle varie offerte esistenti sul mercato per poter così orientare in materia più consapevole la propria scelta.

Infatti, l'art. 4 stabilisce che: "

1. Gli utenti hanno diritto ad un'informazione completa circa le modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi.
2. La diffusione di qualsiasi informazione, in particolare di quelle relative alle condizioni tecniche ed economiche dei servizi anche in relazione alle modificazioni delle condizioni applicate al servizio sottoscritto, avviene secondo criteri uniformi di trasparenza, chiarezza e tempestività, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà, valutati alla stregua delle esigenze delle categorie di consumatori più deboli.
3. Ai fini di cui al comma 1, gli organismi di telecomunicazioni si impegnano a:



REGIONE PUGLIA



Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

- a. *presentare, in modo chiaro, esatto e completo, i contenuti del servizio nonché i termini e le modalità di erogazione ed in particolare i prezzi, l'unità di conteggio e le modalità di tassazione applicate, la periodicità della fatturazione, i periodi minimi contrattuali, le condizioni per il rinnovo ed il recesso, eventuali penali e le condizioni per la cessione del credito e la relativa notifica all'utente ai sensi dell'articolo 1264 c.c.;*
- b. *descrivere le effettive condizioni tecniche di utilizzo e funzionamento del servizio, nonché le caratteristiche e le prestazioni tecniche del servizio all'utente, incluse le prestazioni tecniche minime garantite;*
- c. *fornire, su richiesta, informazioni in merito a norme o specifiche tecniche, in base alle quali sono forniti i servizi di telecomunicazioni e le prestazioni supplementari;*
- d. *informare gli utenti delle decisioni che li riguardano, delle loro motivazioni, delle possibilità di reclamo e degli strumenti di ricorso avverso di esse*

[...]"

Con la delibera n. 96/07/CONS l'Autorità ha poi attuato le disposizioni del decreto legge Bersani sulla trasparenza delle condizioni economiche relative alle offerte tariffarie degli operatori di telefonia, ulteriormente rafforzando le misure preventive a tutela degli utenti con l'imposizione dell'obbligo di formulare condizioni economiche trasparenti idonee ad evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico. All'art. 4, lett. B) precisa che *"il prezzo dell'offerta, le tipologie di servizi e di traffico escluse e quelle incluse nel prezzo, nonché i limiti quantitativi eventualmente previsti per ciascuna delle suddette tipologie, con la precisazione delle condizioni economiche che saranno applicate per le prestazioni eccedenti"*.

Ancora sul punto va richiamata la delibera 126/07/CONS, essa consente all'utente di avere una più agevole e migliore conoscenza delle condizioni economiche inerenti al proprio piano tariffario, anche tramite l'imposizione all'operatore di obblighi di informativa in tal senso.

Da ultimo la delibera 326/10/CSP riafferma la necessità che *"Gli operatori mobili, in conformità con le disposizioni regolamentari dell'Autorità in materia di trasparenza delle condizioni economiche dei servizi offerti alla clientela ed in linea con le migliori pratiche a livello comunitario, assicurano agli utenti finali condizioni di piena trasparenza sui nuovi piani tariffari di base per i servizi voce e SMS nel rispetto degli impegni di cui alle note citate in premessa. Gli operatori mobili assicurano che gli utenti finali siano pienamente informati sulla disponibilità di piani tariffari di base per i servizi voce, traffico dati e SMS conformi alle premesse poste a base del presente provvedimento e, se già clienti, che possano passare ad essi gratuitamente. Tali informazioni sono rese al pubblico con ogni utile modalità e canale di contatto, inclusa la rete di vendita e il sito web aziendale."*

A livello regolamentare l'Autorità ha più volte ribadito che *"la bolletta telefonica in caso di contestazione, perde qualsiasi efficacia probatoria e la società telefonica è tenuta a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra i dati forniti da esso e quello trascritto nella bolletta"* (Delibera AGCOM 10/05/CIR).

Consolidato in tal senso è altresì l'orientamento giurisprudenziale (*ex pluribus, Cass. Civ. sez. III, 17 febbraio 2006*) formatosi in materia, a norma del quale l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa e incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore



REGIONE PUGLIA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI



Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni

telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali; infatti, le risultanze del contatore centrale non costituiscono piena prova se contestate dall'utente ed il disconoscimento dei dati registrati determina lo scadimento della prova legale a presunzione semplice della rappresentazione e la necessità, ai fini probatori, di ulteriori elementi (Cass. Civ. 8 luglio 1994, n. 6437); pertanto *"sussiste in capo all'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione nel suo ammontare da parte dell'utente"* (così Cass. Civ. sez. III 28 maggio 2004 n. 10313).

Nel caso di specie l'utente ha prontamente contestato la prima fattura inviatagli dalla società attraverso una nota mail con la quale chiedeva delucidazioni in proposito.

La società H3G S.p.a., non ha mai riscontrato tale reclamo ma si è solo limitata a prendere in carico la segnalazione *"con pratica n. 3659420"* impegnandosi ad effettuare le verifiche necessarie al fine di poter fornire le informazioni richieste.

Ed invero, solo in seduta di definizione il gestore nella sua memoria difensiva ha ribadito la correttezza degli addebiti contestati senza però fornire elementi probatori attestanti la regolare e corretta gestione del cliente in sede in sottoscrizione del contratto per quanto concerne la corretta informativa circa le condizioni economiche dello stesso.

Alla luce della mancanza di completezza e certezza delle informazioni ottenute al momento della sottoscrizione dell'offerta, va dunque considerata la pretesa di risoluzione del contratto manifestata dal sig. _____ una volta ricevuta la prima fattura e contestualmente al reclamo presentato per contestare l'erroneità della fatturazione.

Legittima appare allora la richiesta dell'utente di risoluzione contrattuale e non dovuti risultano pertanto gli addebiti inerenti a corrispettivi per recesso anticipato.

Si ritiene invece che, con riferimento alle fatture emesse fino alla sospensione del servizio (novembre 2008) esse debbano essere stornate dal gestore per la somma eccedente l'importo prospettato dalla brochure pubblicitaria, ossia Euro 19,00 mensili, le restanti fatture emesse dovranno essere stornate interamente.

Con riferimento alla richiesta di indennizzo formulata dal sig. _____ si ritiene che il rimborso della fattura onorata e lo storno di quelle successivamente emesse, ristorino l'utente del disagio patito, in considerazione anche del fatto che il sig. _____ per alcuni mesi ha usufruito del servizio offerto dal gestore telefonico.

b) Sullo storno delle penali

A seguito della risoluzione anticipata del rapporto contrattuale il gestore ha emesso l'ultima fattura n. 982599820 di Euro 2.850,60 a titolo di penali per recesso anticipato.

Sul punto vi è da rilevare che, al fine di favorire la concorrenza, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio e facilitare il confronto tra le offerte presenti, la legge 40/2007 ha introdotto rilevanti novità in favore dei consumatori utenti al fine di garantire maggiore trasparenza delle tariffe e tutela nei contratti conclusi con operatori telefonici, televisivi e servizi internet.

Ed invero, il Decreto Legge 7/2007 (c.d. Decreto Bersani-bis) convertito nella L. 40/2007, all'art. 1, comma 1, riconosce al consumatore la facoltà di recedere dai contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica o di trasferire la propria utenza presso altro operatore con il solo obbligo del preavviso.

E' bene chiarire immediatamente che le specifiche tutele previste dalle suddette disposizioni si applicano agli utenti che non godono di un sostanziale potere negoziale e che, quindi, si limitano a sottoscrivere clausole predisposte dal contraente forte: ne discende che sotto il profilo soggettivo la



REGIONE PUGLIA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI



Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni

normativa ricomprende sia gli utenti residenziali, le ditte individuali che piccole e medie imprese, prive di forza contrattuale.

Sul punto, la Direzione Tutela dei Consumatori dell'AGCOM, sentito il Consiglio in data 17.7.2008, ha precisato che: *“La suddetta disposizione si applica a tutti coloro che sottoscrivono contratti per adesione con operatori di telefonia, reti televisive e comunicazione elettronica, inclusi gli utenti finali non residenziali. La previsione non si applica ai contratti, quali quelli in uso per la fornitura di servizi alla clientela business di maggiori dimensioni, nei quali le clausole sono negoziate e, pertanto, non ricorre la fattispecie del contratto per adesione”*.

L'esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento dell'utenza è senza vincoli temporali: l'eventuale previsione di una durata minima del contratto è vincolante per il solo operatore; l'utente è onerato del solo obbligo del preavviso che, in ogni caso, non può essere superiore a trenta giorni.

Ma vi è di più! Il recesso o il trasferimento devono essere garantiti senza ritardi e senza penali: gli unici importi ammessi infatti sono *“senza spese non giustificate da costi dell'operatore”*, ossia le spese per cui sia dimostrabile un pertinente e correlato al costo sopportato da quest'ultimo per procedere alla disattivazione o al trasferimento dell'utenza.

L'Agcom nelle stesse Linee Guida adottate esplicative per l'attività di vigilanza da effettuare precisa che *“già dalla semplice lettura del contratto l'utente deve poter conoscere anche le eventuali spese richieste per l'esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento, così da essere agevolato nell'esercizio di tali facoltà, potendone valutare le conseguenze sotto ogni profilo”*.

c) Conclusioni

In considerazione di quanto esposto si accolgono parzialmente le richieste dell'utente.

Infine, si ritiene che sia equo liquidare in favore dell'istante a titolo di rimborso spese di procedura ex art. 19 comma 6 Delibera Agcom n. 173/07/Cons l'importo di Euro 100,00 (centoeuro/00), stante la partecipazione dell'utente alla fase di conciliazione e di definizione della controversia;

Tutto ciò premesso, il Comitato a voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

che la società H3G S.p.a., in persona del legale rappresentante pro.tempore, con sede in Trezzano sul Naviglio (MI) alla Via Leonardo da Vinci, 1, cap. 20090

- 1) regolarizzi la posizione contabile amministrativa dell'istante con le seguenti modalità:
 - rimborso parziale della fattura n. 882311065 del 15.09.2008 per la somma eccedente Euro 19,00 (tariffa mensile prospettata all'utente alla sottoscrizione del contratto;
 - storno parziale della fattura n. 882569370 del 15.10.2008 per la somma eccedente Euro 19,00;
 - storno parziale della fattura n. 882829271 del 15.11.2008 per la somma eccedente Euro 19,00;
 - storno parziale della fattura n. 883094897 del 15.12.2008 per la somma eccedente Euro 19,00;
 - storno integrale delle successive fatture emesse ivi compresa la n. 982599820 del 15.09.2009 contenente gli addebiti di penali per recesso anticipato.
- 2) ritiri a proprie cure e spese la pratica dalla società di recupero del credito;



REGIONE PUGLIA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI



Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni

- 3) corrisponda all'utente D [redacted] l'importo di Euro **100,00** (centoeuro/00) per le spese sostenute per la presente procedura, ai sensi dell'art. 19 comma 6 della delibera n. 173/07/Cons.

La Società è tenuta altresì a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente delibera entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della medesima.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 11, comma 4, della delibera 179/03/CSP.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata sul Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile sul sito web dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, del D.Lgs. 1.8.2003 n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.


Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Direttore
(dr Domenico Giotta)

Il Presidente
(dr Felice Blasi)

L'istruttore
(avv. Annalisa Di Carlo)

Felice Blasi



La presente copia composta
di n° 8 (otto) pagine
è conforme all'originale esistente
agli atti di questo Ufficio

Il Direttore del Co.Re.Com. Puglia
Dott. Domenico GIOTTA